



SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO

ESAME ORALE AVVOCATO 2018

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Q&A Question & Answer
Domande e Risposte esame avvocato

CENTRO STUDI FOROEUROPEO

SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO

ESAME ORALE AVVOCATO 2018

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Q&A Question & Answer

Domande e Risposte esame avvocato

CENTRO STUDI FOROEUROPEO

130 domande raccolte durante le prove di esame svolte negli anni precedenti con le risposte elaborate dal CENTRO STUDI DELLA SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO.

È un sistema integrativo alla preparazione all'esame orale.

È necessario utilizzare il CODICE PROCEDURA PENALE leggendo con attenzione l'articolo di riferimento previsto con la risposta

SOMMARIO

Arresto.	13
Esistono casi in cui l'arresto può essere disposto al di fuori della flagranza?	13
Arresto.	13
In quali casi è ammesso l'arresto?	13
Arresto.	13
Quale autorità può disporre l'arresto?	13
Arresto.	13
I privati cittadini possono disporre l'arresto?	13
Astensione.	14
Quali sono gli obblighi che derivano dalla dichiarazione di astensione?	14
Ricusazione.	14
Quando può essere ricusato un giudice?	14
Atti di investigazione suppletiva.	14
Fino a quando possono essere compiuti atti di investigazione suppletiva?	14
Avvisi all'indagato.	15
Quali avvisi devono essere dati all'indagato nel corso dell'interrogatorio?	15
Avviso conclusione indagini preliminari.	15
Che cos'è l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis?	15
Avviso conclusione indagini preliminari.	15
Il Pubblico ministero può chiedere l'archiviazione una volta emesso l'avviso della conclusione delle indagini preliminari?	16
Avviso conclusione indagini preliminari.	16
A seguito della richiesta dell'indagato di sottoporsi ad interrogatorio ex art. 415 bis, comma 3, c.p.p. il pm ha l'obbligo di procedervi?	16
Azione civile da reato e azione penale.	16
Quali sono i rapporti tra azione civile da reato e azione penale?	16
Camera di consiglio.	16
Come si svolge il procedimento in camera di consiglio?	17

Camera di consiglio.	17
Si possono depositare documenti e memorie durante l'udienza camerale?	17
Capacità processuale.	17
Che cos'è la capacità processuale?	17
Capacità processuale.	18
Quando può essere disposta la valutazione circa la capacità dell'imputato?	18
Causa di non punibilità.	18
Quando può essere dichiarata la causa di non punibilità?	18
Competenza per connessione.	18
Che cos'è la competenza per connessione?	18
Competenza per connessione.	19
Quando può essere eccepita l'incompetenza per connessione?	19
Competenza per connessione.	19
Opera la connessione nel caso di reati commessi da minorenni?	19
Competenza per materia.	19
Quali sono i criteri sulla base dei quali si stabilisce la competenza per materia?	19
Competenza per materia.	20
Quando può essere eccepita l'incompetenza per materia?	20
Competenza.	20
Cosa si intende per competenza?	20
Competenza.	20
Quali sono i criteri sulla base dei quali si stabilisce la competenza per territorio?	20
Competenza.	21
Quali sono le regole suppletive per determinare la competenza per territorio?	21
Condizioni di procedibilità.	21
Cosa sono le condizioni di procedibilità?	21
Condizioni di procedibilità.	21
Quali sono le condizioni di procedibilità?	21
Decreto di archiviazione.	22

In quali casi il decreto di archiviazione va comunicato all'indagato?	22
Decreto di archiviazione.	22
In quali casi il decreto di archiviazione è affetto da nullità?	22
Decreto di archiviazione.	23
In quali casi il GIP può emettere il decreto di archiviazione?	23
Difensore di fiducia.	23
Il difensore di fiducia può essere nominato in via preventiva?	23
Difesa tecnica del fermato o dell'arrestato.	23
In che modo il difensore può elaborare una difesa tecnica del fermato o dell'arrestato?	23
Diritto di difesa.	24
Quali diritti di difesa sono garantiti all'arrestato o al fermato?	24
Diritto di difesa.	24
Entro quali termini deve essere effettuato l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare?	24
Diritto di difesa.	24
Come si esercita il diritto di difesa nella fase delle indagini preliminari?	25
Domiciliatario.	25
Chi è il domiciliatario?	25
Elezione di domicilio.	25
Che cos'è l'elezione di domicilio?	25
Errori materiali.	26
Come viene disposta la correzione degli errori materiali?	26
Estromissione.	26
L'ente collettivo può essere estromesso?	26
Fermo	26
Quale autorità può disporre il fermo?	26
Fermo.	26
In quali casi è ammesso il fermo?	26
Fermo.	27

Per quali reati è consentito il fermo?	27
GUP nell'udienza preliminare.....	27
Il Gup nell'udienza preliminare può ordinare ulteriori atti di indagine al PM?	27
Giudizio direttissimo.....	27
Quando si procede con rito direttissimo?	27
Giudizio direttissimo.....	28
Come si svolge il giudizio direttissimo?	28
Giudizio immediato.....	28
Quali sono i presupposti per chiedere il giudizio immediato?	28
Giudizio immediato.....	28
Quando può essere effettuata la richiesta da parte del PM?	28
Giudizio immediato.....	29
Una volta emesso il decreto di giudizio immediato l'imputato può chiedere di essere giudicato con rito abbreviato o patteggiamento?	29
Giurisdizione penale.....	29
Cosa si intende e quali sono i caratteri della giurisdizione penale?	29
Giusto processo.....	30
Quali sono i principi del c.d. giusto processo?	30
Impugnazioni dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali.....	30
Quanti mezzi di impugnazione sono previsti nell'ambito dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali?	30
Impugnazioni dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali.....	30
Quando può essere proposto il riesame ex art. 309 c.p.p.?	30
Impugnazioni dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali.....	31
Quale tribunale è competente a seguito dell'istanza ex art. 309 c.p.p.?	31
Impugnazioni dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali.....	31
Quando può essere proposto l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p.?	31
Impugnazioni dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali.....	32
Quando può essere proposto il ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p.?	32

Impugnazioni dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari REALI.....	32
Quando può essere proposto il riesame ex art. 324 c.p.p.?	32
Impugnazioni dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari REALI.....	32
Dove e quando si presenta l'istanza di riesame ex art. 324 c.p.p.?	32
Impugnazioni dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari REALI.....	33
Quando può essere proposto appello ex art. 322 bis c.p.p.?	33
Impugnazioni dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari REALI.....	33
Quando può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p.?	33
Imputazione.....	34
Che cos'è l'imputazione?	34
Incompatibilità del giudice.....	34
Cosa sono le cause di incompatibilità del giudice?	34
Incompetenza per territorio.....	34
Quando va eccepita l'incompetenza per territorio?	34
Informazione di garanzia.....	35
Cos'è l'informazione di garanzia?	35
Interrogatorio.....	35
Come va documentato l'interrogatorio di chi sia in stato di detenzione?	35
Investigazioni difensive.....	35
Chi è legittimato a conferire la nomina a difensore di fiducia?	35
Investigazioni difensive.....	35
Cosa si intende per incompatibilità del difensore?	36
Investigazioni difensive.....	36
Cosa sono le investigazioni difensive?	36
Investigazioni difensive.....	36
Il difensore gode di particolari garanzie che limitano i poteri investigativi degli inquirenti?	36
Misura cautelare.....	37
Qual è l'organo che provvede ad assicurare le esigenze cautelari?	37
Misura cautelare.....	37

Come viene disposta la misura cautelare?	37
Misura cautelare.	37
Quali sono i requisiti dell'ordinanza applicativa della misura cautelare ex art. 292 c.p.p.?	37
Misure cautelari.	38
Quali sono le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari?	38
Misure cautelari personali.	38
Quali sono i criteri che orientano il giudice nella scelta delle misure cautelari personali?	38
Misure cautelari	39
Quali sono le misure cautelari?	39
Misure cautelari.	40
Cosa deve intendersi per gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari? ..	40
Misure cautelari.	40
In cosa differiscono le misure cautelari coercitive dalle misure cautelari interdittive?	40
Misure coercitive.....	40
Il Gip può adottare ulteriori misure coercitive in sede di convalida del fermo o dell'arresto?	40
Misure coercitive.....	41
Vi sono delle ipotesi in cui l'interrogatorio dell'indagato non precede l'adozione della misura cautelare?	41
Misure precautelari.	41
Cosa sono e quali sono le misure precautelari?	41
Misure precautelari.	41
Esistono altre misure precautelari diverse dal fermo e dall'arresto?	41
Oblazione.	42
Per quali reati è possibile chiedere di essere ammessi all'oblazione?	42
Oblazione.	42
Quante oblazioni sono previste nel nostro ordinamento?	42
Oblazione.	43
Quando può essere proposta l'istanza di oblazione?	43
Ordinanza di archiviazione.	43

In quali casi l'ordinanza di archiviazione è affetta da nullità?	43
Parte civile.	44
Chi è la parte civile?	44
Parte civile.	44
La parte civile può essere esclusa dal processo?	44
Parte civile.	44
Quali sono le formalità della costituzione di parte civile?	44
Parte.	44
È prevista la costituzione del responsabile civile?	45
Parte.	45
Quando si assume la qualità di parte?	45
Patteggiamento.	45
Cosa prevede l'applicazione della pena su richiesta?	45
Patteggiamento.	45
Entro quali limiti si può applicare la pena su richiesta?	45
Patteggiamento.	46
Può essere subordinato il patteggiamento?	46
Patteggiamento.	46
Deve necessariamente esserci accordo tra le parti?	46
Patteggiamento.	46
Quando può essere proposto il patteggiamento?	46
Patteggiamento.	47
Che effetti premiali ha l'applicazione della pena su richiesta?	47
Perquisizione.	47
La Polizia Giudiziaria ha un potere di perquisizione?	47
Persona offesa.	48
Che cos'è l'atto di intervento dell'ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato?	48
Persona offesa.	48
Chi è la persona offesa vulnerabile?	48

Persona offesa.....	49
La persona offesa necessita di un difensore?	49
Persona offesa.....	49
Quali diritti e facoltà può esercitare la persona offesa?	49
Persona offesa.....	49
Quando è prevista la partecipazione della persona offesa?	49
Persone, soggetti e parti processuali.....	49
In cosa si differenziano le persone, i soggetti e le parti processuali?	49
PM.....	50
Gli atti del PM che valenza hanno in dibattimento?	50
Polizia giudiziaria.....	50
A chi è subordinata la Polizia giudiziaria?	50
Polizia Giudiziaria.....	50
Il PM può delegare il compimento di atti alla Polizia Giudiziaria?	51
Poteri coercitivi.....	51
Il giudice può esercitare poteri coercitivi?	51
Pregiudiziale.....	51
Cos'è una questione pregiudiziale?	51
Procedimento e processo.....	52
Come si articola l'iter del procedimento-processo?	52
Procedimento e processo.....	52
Qual è la distinzione tra procedimento e processo?	52
Procedimento per decreto.....	53
Quali sono i presupposti per l'emissione del decreto penale di condanna?	53
Procedimento per decreto.....	53
L'imputato può opporsi al decreto penale di condanna?	53
Procedimento per decreto.....	53
Quali sono gli aspetti premiali del decreto penale di condanna?	53
Ragionevole durata del processo.....	54

Cosa si intende per ragionevole durata del processo?	54
Responsabile civile.	54
Chi è il responsabile civile?	54
Responsabile civile.	55
Il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo penale?	55
Ricusazione.	55
Che cos'è la ricusazione?	55
Rimessione del processo.	55
Che cos'è la rimessione del processo?	55
Riserva di legge in materia cautelare.	56
Cosa si intende per doppia riserva di legge in materia cautelare?	56
Riti speciali.	56
Quali sono i procedimenti speciali?	56
Rito abbreviato.	56
In cosa consiste il giudizio abbreviato?	56
Rito abbreviato.	56
È necessario il consenso del pm per accedere al rito abbreviato?	56
Rito abbreviato.	57
Quando può essere richiesto il giudizio abbreviato?	57
Rito abbreviato.	57
L'imputato può chiedere che il rito abbreviato sia subordinato ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione?	57
Rito accusatorio.	57
Quando è stata introdotta la disciplina del c.d. "giusto processo" e cosa si intende per rito accusatorio?	57
Soggetti processuali.	58
Tutti i soggetti processuali sono parti?	58
Sospensione del procedimento con messa alla prova.	58
Per quali reati è consentito la sospensione del procedimento con messa alla prova?	58

Sospensione del procedimento con messa alla prova	58
Quando può essere chiesta la sospensione del procedimento con messa alla prova?	58
Sospensione del procedimento con messa alla prova	59
Che provvedimenti emette il giudice sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova?	59
Sospensione del procedimento con messa alla prova	59
Come deve essere proposta la richiesta di sospensione?	59
Sospensione del procedimento con messa alla prova	59
Quante volte può essere concessa la sospensione?	59
Sospensione del procedimento con messa alla prova	60
Quando può essere revocata la sospensione del procedimento con messa alla prova?	60
Udienza di convalida arresto o fermo.	60
Come si svolge l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo?	60
Udienza preliminare	60
Quali sono le funzioni dell'udienza preliminare?	60

ARRESTO.**ESISTONO CASI IN CUI L'ARRESTO PUÒ ESSERE DISPOSTO AL DI FUORI DELLA FLAGRANZA?**

Vi sono casi eccezionali in cui è consentito l'arresto senza flagranza.

Ad esempio, l'evaso; la persona che viola la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.

ARRESTO.**IN QUALI CASI È AMMESSO L'ARRESTO?**

L'arresto è una misura precautelare ed è disposto ai sensi degli artt. 380 c.p.p. e ss.

Presupposto dell'arresto è la flagranza di reato o la quasi flagranza di reato secondo quanto disposto dall'art. 382 c.p.p. La flagranza è la condizione di sorpresa del soggetto nell'atto di commettere il reato, ovvero nell'inseguimento ad opera della PG, della persona offesa o di altre persone, subito dopo il compimento del reato.

La quasi flagranza, invece, è la condizione di sorpresa del reo con tracce o cose dalla quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima; in sostanza la quasi flagranza è una situazione di stretta contiguità spazio temporale tra il presunto autore e le cose o le tracce del reato.

Non sono sufficienti quindi le informazioni fornite da terzi o dalla vittima.

ARRESTO.**QUALE AUTORITÀ PUÒ DISPORRE L'ARRESTO?**

L'arresto rientra tra i poteri attribuiti agli ufficiali ed agenti di PG e si distingue in obbligatorio (art. 380) e facoltativo (art. 381) a seconda che la sua effettuazione costituisca un atto dovuto o un atto discrezionale, in relazione alla diversa gravità del reato e alla entità della pena. In ogni caso, l'arresto obbligatorio concerne sempre ipotesi specificatamente elencate di delitti non colposi.

ARRESTO.**I PRIVATI CITTADINI POSSONO DISPORRE L'ARRESTO?**

Nei casi previsti dall'art. 380 c.p.p., e pertanto quando è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, chiunque è autorizzato a procedere all'arresto in flagranza laddove si tratti di delitti perseguibili d'ufficio. In tal caso, però, l'arrestato dovrà essere subito consegnato, insieme alle cose costituenti corpo del reato, alla Polizia Giudiziaria.

ASTENSIONE.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE DERIVANO DALLA DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE?

Gli articoli 36 e 37 c.p.p. contengono un catalogo tassativo di obblighi di astensione in caso di rapporti personali tra il giudice e le parti.

L'astensione, infatti, è un istituto a tutela dell'imparzialità del giudice e consiste nella rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale è obbligato il giudice che ritenga di avere un legame con l'oggetto del processo o con una delle parti, quando abbia compiuto atti nello stesso procedimento che implicino una anticipazione di giudizio o, comunque, quando esistono «gravi ragioni di convenienza» (art. 36, comma 1).

Il giudice presenta la dichiarazione di astensione al Presidente della Corte o del Tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura (art. 36, comma 3).

L'astensione del magistrato, laddove accolta, implica la sua sostituzione con altro magistrato dello stesso ufficio.

RICUSAZIONE.

QUANDO PUÒ ESSERE RICUSATO UN GIUDICE?

Il giudice può essere ricusato dalle parti (e quindi anche dal Pubblico Ministero) per gli stessi casi previsti dall'astensione salvo che per l'ipotesi in cui esistono «gravi ragioni di convenienza»; le parti, inoltre, potranno ricusare il giudice laddove questi, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione.

Con sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 14.07.2000, tra l'altro, è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 37 c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

ATTI DI INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA.

FINO A QUANDO POSSONO ESSERE COMPIUTI ATTI DI INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA?

L'emissione del decreto che dispone il giudizio non impedisce al PM e al difensore di svolgere ulteriori attività investigative, le quali possono protrarsi fino alla discussione finale.

Non sono consentite, però, le indagini per le quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore.

AVVISI ALL'INDAGATO.

QUALI AVVISI DEVONO ESSERE DATI ALL'INDAGATO NEL CORSO DELL'INTERROGATORIO?

Ai sensi dell'art. 64 del codice di rito l'indagato deve essere avvisato che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, ha la facoltà di non rispondere ma che il procedimento continuerà comunque il suo corso; che ciò che dichiara potrà sempre essere utilizzato nei suoi confronti; che, laddove rilasci dichiarazioni in relazione a fatti che concernono la responsabilità di altri, in relazione a quei fatti assumerà la qualifica di testimone, salvo le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui al successivo 197 *bis* c.p.p.

AVVISO CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI.

CHE COS'È L'AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI EX ART. 415 BIS?

È l'atto con il quale il PM avvisa indagato e difensore della conclusione delle indagini preliminari. Tendenzialmente è il momento in cui l'indagato ed il proprio difensore possono accedere al fascicolo delle indagini per poterlo visionare ed estrarre copia.

L'avviso, infatti, deve essere comunicato alla persona sottoposta alle indagini e al difensore, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del PM e della facoltà di prenderne visione e trarne copia.

Dal momento della comunicazione dell'avviso di conclusioni delle indagini, quindi, l'indagato può esercitare una serie di facoltà difensive previste dal comma 3 del medesimo articolo e nello specifico è previsto che entro 20 giorni l'indagato, anche per mezzo del proprio difensore, ha la facoltà di depositare memorie difensive, chiedere di esser sottoposto ad interrogatorio nonché chiedere al pubblico ministero il compimento di ulteriori indagini.

L'avviso *de quo* viene emesso dal PM solo quando non ritenga di potere formulare richiesta di archiviazione ed ha lo scopo di offrire all'indagato un'ultima occasione per convincere il PM a non esercitare l'azione penale.

AVVISO CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI.

IL PUBBLICO MINISTERO PUÒ CHIEDERE L'ARCHIVIAZIONE UNA VOLTA EMESSE L'AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI?

Assolutamente sì. A seguito di un eventuale interrogatorio ovvero di una memoria depositata presso la segreteria del pubblico ministero, questi anziché esercitare l'azione penale può chiedere l'archiviazione del procedimento a carico di tutti o solo parte degli indagati laddove ritenga che la notizia di reato sia infondata.

AVVISO CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI.

A SEGUITO DELLA RICHIESTA DELL'INDAGATO DI SOTTOPORSI AD INTERROGATORIO EX ART. 415 BIS, COMMA 3, C.P.P. IL PM HA L'OBBLIGO DI PROCEDERVI?

Sì. A differenza della richiesta di compiere ulteriori attività di indagine, se l'indagato chiede di esser sottoposto ad interrogatorio ai sensi del terzo comma dell'art. 415 *bis* c.p.p., il PM deve procedervi personalmente ovvero delegando l'attività alla Polizia Giudiziaria.

Qualora non si provvedesse a detto incumbente si genererebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio che determina la nullità di tutti gli atti processuali successivi.

AZIONE CIVILE DA REATO E AZIONE PENALE.

QUALI SONO I RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE DA REATO E AZIONE PENALE?

Ai sensi dell'art. 75 c.p.p., l'azione civile già intrapresa può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non passata in giudicato.

L'azione civile può anche procedere autonomamente e parallelamente se non viene trasferita nel processo penale o se è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

Se, infine, l'azione civile viene intrapresa dopo la sentenza penale di primo grado o dopo la precedente costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile viene sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più impugnabile, salve le eccezioni previste dalla legge.

La sentenza irrevocabile di condanna sortisce effetti anche nel giudizio civile. Viceversa, è esclusa l'efficacia di giudicato della sentenza civile nel processo penale.

CAMERA DI CONSIGLIO.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO?

Il procedimento in camera di consiglio si differenzia dalla pubblica udienza perché si svolge in assenza di pubblico.

Il procedimento camerale è disciplinato in via generale dell'art. 127 c.p.p. che tratteggia un modello caratterizzato dalla partecipazione eventuale delle parti e dalla possibilità per queste di presentazione di memorie scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza.

In alcuni casi il procedimento in camera di consiglio prevede la partecipazione necessaria del difensore e del PM (ad es.: nell'udienza camerale per l'incidente probatorio, nell'udienza preliminare, nei procedimenti di esecuzione e di estradizione, nell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto).

In altri casi, invece, la partecipazione delle parti all'udienza non è consentita e il contraddittorio si realizza soltanto per via cartolare: è il caso del procedimento camerale disciplinato per le udienze innanzi al GIP *ex art.* 409 c.p.p. e per i giudizi in cassazione a norma dell'art. 611 c.p.p.

La data dell'udienza camerale viene comunicata alle parti alle persone interessate e ai difensori. Il provvedimento conclusivo della procedura camerale assume, di regola, la forma dell'ordinanza; questa è impugnabile mediante il ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

CAMERA DI CONSIGLIO.

SI POSSONO DEPOSITARE DOCUMENTI E MEMORIE DURANTE L'UDIENZA CAMERALE?

Salvo che si tratti di udienza preliminare, o altri casi espressamente previsti, dove si possono depositare documenti anche nella medesima udienza, l'art. 127, comma 2, c.p.p. prevede un termine di 5 giorni prima dell'udienza per depositare memorie in cancelleria.

CAPACITÀ PROCESSUALE.

CHE COS'È LA CAPACITÀ PROCESSUALE?

È la capacità di partecipare in maniera consapevole al procedimento e al processo.

L'indagato e l'imputato, sia durante le indagini preliminari che durante la fase processuale, possono essere sottoposti a perizia per accertare la loro capacità di intendere e di volere sia antecedente che sopravvenuta al fatto di reato.

In caso di accertamento negativo, il procedimento è sospeso per sei mesi, al termine dei quali il giudice dispone ulteriori accertamenti, e così via ogni sei mesi.

CAPACITÀ PROCESSUALE.

QUANDO PUÒ ESSERE DISPOSTA LA VALUTAZIONE CIRCA LA CAPACITÀ DELL'IMPUTATO?

Laddove vi sia ragione che l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice può disporre la perizia per verificarne l'infermità, salvo che non debba comunque emettere una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

Al tempo stesso, se il dubbio circa la capacità di partecipare coscientemente al processo sorga durante le indagini preliminari il giudice dispone la perizia su richiesta di parte con le forme dell'incidente probatorio *ex art. 392 c.p.p.*

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ.

QUANDO PUÒ ESSERE DICHIARATA LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ?

La regola posta dall'art. 129 c.p.p. dell'immediata declaratoria d'ufficio di cause di non punibilità (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o manca una condizione di procedibilità) opera quando emergano dagli atti in modo incontestabile i presupposti per il proscioglimento; essa viene disposta con sentenza in ogni stato e grado del processo.

Nella fase delle indagini preliminari se il PM dovesse ravvisare l'infondatezza della *notitia criminis* dovrà formulare richiesta di archiviazione *ex art. 408 c.p.p.*

Il secondo comma dell'art. 129 c.p.p., inoltre, prevede che il giudice debba prosciogliere nel merito con la formula più ampia (sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere) quando, anche in presenza di una causa estintiva del reato, sia evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ovvero che non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato.

Questa disposizione assolve ad una funzione di garanzia.

COMPETENZA PER CONNESSIONE.

CHE COS'È LA COMPETENZA PER CONNESSIONE?

La competenza per connessione costituisce autonomo criterio di attribuzione della competenza prevalente rispetto ai criteri per materia e territorio fin dall'inizio del procedimento.

L'art. 12 c.p.p. stabilisce i casi di connessione di procedimenti: (i) reato commesso da più persone in concorso o cooperazione colposa tra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; (ii) nel caso di concorso formale di reati o reato continuato e (iii) connessione teleologica.

COMPETENZA PER CONNESSIONE.

QUANDO PUÒ ESSERE ECCEPITA L'INCOMPETENZA PER CONNESSIONE?

L'incompetenza derivante da connessione deve essere rilevata o eccepita ai sensi dell'art. 21, comma 2, c.p.p., a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare o, nel caso in cui manchi, – ad esempio nel caso di reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio – entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, e prima dell'apertura del dibattimento.

Se il reato prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, prima dell'apertura del dibattimento potrà essere riproposta la questione sollevata e rigettata in udienza camerale.

Il giudice competente in caso di connessione viene individuato in base ai seguenti criteri:

- tra i giudici competenti per materia, la corte d'assise prevale sul tribunale (criterio c.d. del giudice superiore, *ex art. 15*);
- ai sensi dell'art. 16, comma 1, se più giudici sono egualmente competenti per materia ed hanno una diversa competenza per territorio, prevale il giudice competente per il reato più grave, sulla base degli indici elencati al comma 3;
- in caso di pari gravità, prevale il giudice competente per il reato commesso per primo.

COMPETENZA PER CONNESSIONE.

OPERA LA CONNESSIONE NEL CASO DI REATI COMMESSI DA MINORENNI?

L'art. 14 c.p.p. esclude categoricamente la connessione tra procedimenti relativi ad imputati maggiorenni e tra procedimenti relativi a imputati che al momento della consumazione del reato erano minorenni.

Al contempo, la connessione non opera neppure tra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti commessi quando era maggiorenne.

COMPETENZA PER MATERIA.

QUALI SONO I CRITERI SULLA BASE DEI QUALI SI STABILISCE LA COMPETENZA PER MATERIA?

Il codice stabilisce espressamente la competenza per materia in relazione al tipo di reato (criterio qualitativo) e al livello di pena edittale (criterio quantitativo).

Viene esclusa l'incidenza della continuazione, della recidiva e delle circostanze, salvo di quelle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale.

L'art. 5 c.p.p. stabilisce la competenza della corte di assise per i delitti di sangue, quali ad esempio l'art. 575 c.p., per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni;

L'art. 6, invece, individua la competenza del tribunale. Nello specifico la competenza del tribunale, in composizione monocratica o collegiale, è di carattere residuale: il tribunale è competente per tutti i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.

COMPETENZA PER MATERIA.

QUANDO PUÒ ESSERE ECCEPITA L'INCOMPETENZA PER MATERIA?

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 23, comma 2, c.p.p. l'incompetenza per materia è rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il reato appartenga alla cognizione di un giudice inferiore; in tale ultimo caso l'incompetenza dovrà essere rilevata o eccepita a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p.

COMPETENZA.

COSA SI INTENDE PER COMPETENZA?

La competenza definisce gli spazi di cognizione dei diversi giudici penali, distinti in ragione della materia, del territorio e della connessione. Sui conflitti di competenza e di giurisdizione decide la Corte di cassazione.

COMPETENZA.

QUALI SONO I CRITERI SULLA BASE DEI QUALI SI STABILISCE LA COMPETENZA PER TERRITORIO?

La regola fondamentale, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., è quella del luogo in cui il reato è stato consumato.

Vi sono poi altre regole generali che derogano al criterio del *locus commissi delicti* in ragione della configurazione del reato: se si tratta di un fatto dal quale è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione; se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha

avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone; se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Inoltre, vi sono regole suppletive che individuano il giudice competente quando non è applicabile la regola generale.

COMPETENZA.

QUALI SONO LE REGOLE SUPPLETIVE PER DETERMINARE LA COMPETENZA PER TERRITORIO?

L'art. 9 c.p.p. individua le regole suppletive per determinare la competenza per territorio laddove non sia possibile determinarla con le regole generali previste dall'art. 8 c.p.p.

Nello specifico, in tali casi, sarà competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

Se, al contempo, non è noto il luogo sopra indicato, la competenza apparterrà al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

Se neanche così è possibile determinare la competenza, questa sarà individuata nel giudice in cui ha sede l'ufficio del PM che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ.

COSA SONO LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ?

In taluni casi il PM è obbligato ad esercitare l'azione penale soltanto al verificarsi di condizioni di procedibilità, ovvero, di solito, in presenza di una dichiarazione di volontà di un soggetto privato o pubblico.

La mancanza di condizione di procedibilità non impedisce l'avvio delle indagini preliminari, ma obbliga il PM a formulare richiesta di archiviazione; laddove l'azione penale sia stata erroneamente esercitata, il G.U.P. emetterà sentenza di non luogo a procedere, mentre in dibattimento l'imputato sarà prosciolto perché l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, *ex art. 529 c.p.p.*

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ?

Il titolo III del libro V individua le condizioni di procedibilità e nello specifico:

- 1) la querela *ex art. 336 c.p.p.* Trattasi della condizione di procedibilità più diffusa e frequente. Può essere proposta ai sensi dell'art. 120 c.p. dalla persona offesa del reato. Per i minori degli anni 14 ovvero per interdetti, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore; coloro che, invece, hanno compiuto 14 anni e, inoltre, gli inabilitati possono esercitare personalmente il diritto di querela o, in alternativa, possono esercitarlo in loro vece il genitore, il tutore o il curatore;
- 2) l'istanza di procedimento *ex art. 341 c.p.p.* Nello specifico, trattasi di una dichiarazione con la quale la persona offesa da un reato commesso all'estero chiede che venga esercitata l'azione penale laddove detta condotta, se commessa in Italia, sarebbe stata procedibile d'ufficio. Proprio per tale ragione, a differenza della querela, è irrevocabile;
- 3) la richiesta di procedimento *ex art. 342 c.p.p.* È condizione di procedibilità solo per alcuni determinati reati e consiste in una dichiarazione con la quale un organo pubblico chiede al PM che si proceda per una determinata condotta illecita penalmente rilevante;
- 4) l'autorizzazione a procedere *ex art. 343 c.p.p.* È condizione di procedibilità per alcuni reati commessi da determinati soggetti, come ad esempio da un Ministro o dai Giudici della Corte Costituzionale.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE.

IN QUALI CASI IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE VA COMUNICATO ALL'INDAGATO?

L'archiviazione è disposta *de plano ex art. 409 c.p.p.*, comma 1, cioè senza una previa udienza in contraddittorio, quando la persona offesa non ha fatto opposizione e il giudice ritiene che la richiesta del pubblico ministero sia da accogliere. In tal caso l'archiviazione è disposta con decreto.

Il decreto di archiviazione deve essere notificato ai soli indagati a cui, nel corso del procedimento, sia stata applicata una misura della custodia cautelare.

Pertanto, è possibile che una persona indagata non venga mai a conoscenza che nei suoi confronti sono state svolte indagini nell'ambito di un procedimento penale.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE.

IN QUALI CASI IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE È AFFETTO DA NULLITÀ?

Il decreto di archiviazione (e cioè il provvedimento del GIP adottato in caso di richiesta di archiviazione del PM senza opposizione della persona offesa, o nel caso in cui venga dichiarata inammissibile) ai sensi dell'art. 410 *bis* c.p.p. è nullo se:

A) è emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa dal reato che ha dichiarato di voler essere informata in caso di richiesta di archiviazione;

B) è emesso prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 408 sia scaduto senza che sia stata depositata l'opposizione alla richiesta di archiviazione;

C) il giudice omette di pronunciarsi sulla ammissibilità dell'opposizione;

D) nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. e quindi laddove non sia stato ritualmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza camerale alle parti e, in via più generale, quando non sia integrato il contraddittorio tra le parti.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE.

IN QUALI CASI IL GIP PUÒ EMETTERE IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE?

Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato infondata, il GIP dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al PM.

Se il giudice ritiene, allo stato, di respingere la richiesta di archiviazione, o se è presentata opposizione da parte della persona offesa, deve fissare la data dell'udienza camerale dandone avviso alle parti.

All'esito dell'udienza di camera di consiglio il GIP, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., può:

- a) respingere la richiesta di archiviazione e ordinare al PM di formulare l'imputazione entro 10 giorni;
- b) accogliere la richiesta di archiviazione e disporre l'archiviazione;
- c) respingere la richiesta di archiviazione allo stato e ordinare al PM di svolgere ulteriori indagini.

DIFENSORE DI FIDUCIA.

IL DIFENSORE DI FIDUCIA PUÒ ESSERE NOMINATO IN VIA PREVENTIVA?

A norma dell'art. 391 *nonies* il difensore di fiducia può essere nominato anche in via preventiva, nell'eventualità che si instauri un procedimento penale, affinché svolga l'attività investigativa di ricerca di elementi di prova a favore.

DIFESA TECNICA DEL FERMATO O DELL'ARRESTATO.

IN CHE MODO IL DIFENSORE PUÒ ELABORARE UNA DIFESA TECNICA DEL FERMATO O DELL'ARRESTATO?

Il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a

tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi però sanata nel corso dell'udienza di convalida.

DIRITTO DI DIFESA.

QUALI DIRITTI DI DIFESA SONO GARANTITI ALL'ARRESTATO O AL FERMATO?

L'arrestato o il fermato ha il diritto di ricevere una comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 386 c.p.p., redatta in forma chiara e precisa nella lingua a lui comprensibile con la quale lo si informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia, del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, di avere informazioni circa le accuse mosse, di essere coadiuvato da un interprete (ove necessario), di accedere agli atti sui quali si fonda l'accusa a suo carico, di informare le autorità consolari ed i propri familiari.

L'arrestato o il fermato, inoltre, ha il diritto di esser condotto innanzi all'Autorità Giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall'arresto o dal fermo e di comparire innanzi al Giudice per rendere interrogatorio che, per l'appunto, risponde alle finalità di controllo e di garanzia.

L'arrestato o il fermato viene dunque interrogato, salvo che non abbia voluto o potuto comparire, e viene sentito il suo difensore.

L'interrogatorio è diretto a verificare la persistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di almeno una delle esigenze cautelari, e della idoneità e adeguatezza della misura prescelta.

DIRITTO DI DIFESA.

ENTRO QUALI TERMINI DEVE ESSERE EFFETTUATO L'INTERROGATORIO DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A MISURA CAUTELARE?

Se il giudice non ha già proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare *ex* art. 294 c.p.p., a pena di perdita di efficacia, con conseguente liberazione dell'indagato, entro 5 giorni dall'inizio della custodia cautelare in carcere o entro 10 giorni dalla esecuzione o notificazione di altra misura cautelare; l'obbligo dell'interrogatorio sussiste nella fase delle indagini, ma anche successivamente, fino all'apertura del dibattimento.

Laddove all'indagato sia applicata la misura inframuraria, l'interrogatorio deve essere svolto in linea di massima in carcere, e deve essere documentato con verbale e riproduzione fonografica o audiovisiva, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese.

DIRITTO DI DIFESA.

COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI DIFESA NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI?

Anche nella fase delle indagini preliminari, nei limiti di compatibilità con l'esigenza di segretezza delle investigazioni, può essere esercitato il diritto di difesa (art. 61);

- a) occorre innanzitutto che l'indagato sia a conoscenza di tale suo stato e della pendenza di un procedimento (*discovery*): ciò avviene con l'esecuzione a suo carico di una misura cautelare personale; con l'avviso di richiesta di proroga delle indagini del PM; con l'informazione di garanzia, nel caso in cui il PM debba compiere atti per i quali occorre che sia stato dato avviso al difensore;
- b) occorre che l'indagato sia a conoscenza del diritto alla difesa tecnica obbligatoria;
- c) vi sono alcuni atti c.d. garantiti cui ha diritto di presenziare il difensore (ma non di essere avvertito), così come vi sono atti c.d. partecipati, per il compimento dei quali è necessario dare preventivo avviso al difensore;
- d) diritto al deposito degli atti, facoltà di prenderne visione e di estrarne copia (come ad esempio con il deposito dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, nella fase successiva alla notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415 bis c.p.p. etc.*;
- e) diritto per le parti private di svolgere investigazioni difensive *ex artt. 391 bis c.p.p. e ss.*

DOMICILIATARIO.

CHI È IL DOMICILIATARIO?

Con l'elezione di domicilio può essere indicato un domiciliatario *ex art. 161 c.p.p.*, e cioè di una persona differente dall'imputato, che viene da lui scelta per ricevere copia dell'atto da notificare: una volta consegnata la copia al domiciliatario, l'atto si considera legalmente conosciuto dall'imputato.

ELEZIONE DI DOMICILIO.

CHE COS'È L'ELEZIONE DI DOMICILIO?

L'imputato ovvero l'indagato hanno l'onere di determinare il luogo in cui vorranno ricevere gli atti mediante un'apposita dichiarazione o elezione di domicilio *ex art. 161 c.p.p.*

L'imputato ovvero l'indagato vengono avvertiti dell'obbligo di comunicare ogni mutamento di domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di rifiuto o di mancanza di elezione, le notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore.

Se non vi sono stati atti compiuti con l'intervento dell'indagato, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria.

ERRORI MATERIALI.

COME VIENE DISPOSTA LA CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI?

Ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione di sentenze, ordinanze e decreti inficiate da errori che non sono causa di nullità è disposta anche d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento.

La correzione è possibile, però, solo se questa non comporta una modificazione essenziale dell'atto.

In caso di impugnazione, inoltre, la correzione è disposta dal giudice competente.

In ogni caso il procedimento si svolge in camera di consiglio con le modalità di cui all'art. 127 c.p.p.

ESTROMISSIONE.

L'ENTE COLLETTIVO PUÒ ESSERE ESTROMESSO?

L'estromissione può essere disposta con ordinanza a seguito di opposizione di parte o *ex officio*.

FERMO

QUALE AUTORITÀ PUÒ DISPORRE IL FERMO?

Ai sensi dell'art. 384 c.p.p., il potere di fermo di indiziato di delitto spetta al PM e, altresì, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, prima dell'assunzione della direzione delle indagini da parte del PM, ovvero in caso di sopravvenute emergenze per cui non sarebbe possibile attendere il provvedimento del PM.

FERMO.

IN QUALI CASI È AMMESSO IL FERMO?

Il fermo consiste, come l'arresto, in una misura precautelare; è, infatti, soggetto alla disciplina prevista per l'arresto, sebbene diversi ne siano i presupposti, le finalità e la titolarità del potere.

Il fermo, difatti, richiede, oltre alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per determinate categorie di delitti, anche un fondato pericolo di fuga desunto da elementi specifici.

Il fermo è consentito anche dopo l'identificazione dell'indiziato se questi sia in possesso di documenti falsi.

FERMO.

PER QUALI REATI È CONSENTITO IL FERMO?

L'art. 384 c.p.p. prevede espressamente i casi in cui sia ammesso il fermo di indiziato di delitto e, nello specifico, per:

- i reati che prevedono la pena dell'ergastolo;
- i reati che prevedono la pena non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni di reclusione;
- i delitti concernenti le armi da guerra o esplosivi;
- i delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

GUP NELL'UDIENZA PRELIMINARE.

IL GUP NELL'UDIENZA PRELIMINARE PUÒ ORDINARE ULTERIORI ATTI DI INDAGINE AL PM?

Oltre a valutare l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice dell'udienza preliminare può ritenere che debba essere integrato il materiale cognitivo a disposizione.

Egli può anche d'ufficio disporre l'assunzione di singole prove, purché appaia evidente la decisività di queste ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Al contempo, il Giudice dell'udienza preliminare, laddove ritenga che allo stato degli atti le indagini siano incomplete, indica gli ulteriori approfondimenti istruttori, il termine entro cui vanno svolti e fissa la data della nuova udienza (artt. 421 *bis* e 422 c.p.p.).

GIUDIZIO DIRETTISSIMO.

QUANDO SI PROCEDE CON RITO DIRETTISSIMO?

Se una persona è stata arrestata in flagranza di reato, il PM può presentare direttamente l'arrestato davanti al giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio entro 48 ore dall'arresto.

Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al PM. Il giudice, tuttavia, procede ugualmente a giudizio direttissimo laddove vi sia consenso del PM e dell'imputato.

Se, invece, l'arresto viene convalidato, si procede immediatamente con il dibattimento, salvo l'eventuale trasformazione del giudizio in rito abbreviato o applicazione della pena su richiesta, ovvero con richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova *ex art. 464 bis* comma 2, c.p.p.

Nel caso in cui l'arresto sia stato convalidato in altra sede (e non direttamente innanzi al giudice del dibattimento), procede con rito direttissimo presentando in aula l'imputato entro 30 giorni dall'arresto.

Allo stesso modo, salvo che non pregiudichi gravemente le indagini, il PM procede con rito direttissimo nei confronti dell'imputato che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO.

COME SI SVOLGE IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO?

Nel corso del giudizio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del dibattimento di cui agli artt. 470 e ss. c.p.p.

A differenza del rito ordinario, non è necessario depositare una lista testimoniale e rispettare il termine di sette giorni liberi. Il PM, l'imputato e la parte civile possono presentare testimoni in udienza senza citazione.

L'imputato, inoltre, deve essere avvisato della possibilità di chiedere un termine per preparare la difesa, comunque non superiore a dieci giorni. In tal caso, il dibattimento viene sospeso e viene fissata nuova udienza.

GIUDIZIO IMMEDIATO.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER CHIEDERE IL GIUDIZIO IMMEDIATO?

I presupposti per la richiesta del giudizio immediato sono l'evidenza della prova e l'avvenuto interrogatorio dell'indagato (o la sua mancata comparizione non giustificata da un legittimo impedimento, dalla irreperibilità o latitanza).

GIUDIZIO IMMEDIATO.

QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUATA LA RICHIESTA DA PARTE DEL PM?

A differenza del giudizio abbreviato e del c.d. patteggiamento, la richiesta di tale procedimento speciale può essere avanzata esclusivamente dal PM, salvo la possibilità dell'imputato di rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato ai sensi del combinato disposto degli artt. 453, comma 3, e 419, comma 5 c.p.p.

La richiesta di giudizio immediato, da parte del PM, deve essere effettuata entro 90 giorni dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato. Insieme alla richiesta, invia al GIP anche il fascicolo contenente le indagini espletate.

Il termine è di 180 giorni laddove l'indagato sia sottoposto a custodia cautelare per il reato in relazione al quale il PM richiede giudizio immediato.

Entro 5 giorni dalla ricezione degli atti, il GIP decide sulla richiesta. Può disporre e notificare il decreto di giudizio immediato ovvero rigettare la richiesta restituendo gli atti al PM.

GIUDIZIO IMMEDIATO.

UNA VOLTA EMESSO IL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO L'IMPUTATO PUÒ CHIEDERE DI ESSERE GIUDICATO CON RITO ABBREVIATO O PATTEGGIAMENTO?

Sì, l'imputato a pena di decadenza può chiedere il rito abbreviato ovvero di applicare la pena su richiesta delle parti entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.

Ai sensi dell'art. 464 *bis* c.p.p., inoltre, sempre nel medesimo termine dettato dall'art. 458, comma 1, c.p.p., può essere formulata richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

GIURISDIZIONE PENALE.

COSA SI INTENDE E QUALI SONO I CARATTERI DELLA GIURISDIZIONE PENALE?

La giurisdizione è una delle tre principali funzioni dello Stato.

Può essere definita come la potestà dello Stato a garantire la concreta applicazione delle norme dell'ordinamento attraverso l'attività del giudice quale interprete della legge sostanziale e processuale.

Il termine di giurisdizione penale definisce l'ambito di cognizione del giudice penale, nel rapporto anche con il giudice civile e il giudice amministrativo.

La giurisdizione penale ha per oggetto l'accertamento della responsabilità per la commissione di un fatto che costituisce reato, con conseguente applicazione delle sanzioni penali.

Abilitati ad esercitare la giurisdizione penale sono di regola i giudici ordinari; sono previsti casi di giurisdizione speciale (i giudici speciali).

GIUSTO PROCESSO.

QUALI SONO I PRINCIPI DEL C.D. GIUSTO PROCESSO?

I principi del giusto processo sono il diritto di difesa per tutti i cittadini anche non abbienti; la soggezione del giudice soltanto alla legge; l'imparzialità del giudice; la ragionevole durata del processo; la garanzia di una veloce informazione all'imputato della pendenza del processo a suo carico; la possibilità di interrogare o far interrogare le persone che l'accusano o che possono discolparlo; la garanzia del contraddittorio anche nella fase della formazione della prova, con conseguente impossibilità di condannare un imputato in base ad accuse formulate da un soggetto che per libera scelta si è sottratto all'interrogatorio; l'ausilio di un interprete per lo straniero.

Tali principi, alcuni espressamente previsti dagli articoli della Costituzione, uno tra tutti l'art. 111, sono stati recepiti ed introdotti nel codice di procedura penale con riforme, e cristallizzati con le pronunce della Corte costituzionale.

IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI.

QUANTI MEZZI DI IMPUGNAZIONE SONO PREVISTI NELL'AMBITO DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI?

Avverso le misure cautelari sono previsti tre mezzi di impugnazione ed in particolare:

- il riesame *ex art. 309 c.p.p.*;
- l'appello *ex art. 310 c.p.p.*;
- il ricorso per cassazione *ex art. 311 c.p.p.*

IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI.

QUANDO PUÒ ESSERE PROPOSTO IL RIESAME *EX ART. 309 C.P.P.*?

Il riesame *ex art. 309 c.p.p.* può essere proposto personalmente o per mezzo del proprio difensore entro 10 giorni dall'esecuzione ovvero dalla notifica del provvedimento applicativo della misura cautelare personale che disponga una misura coercitiva prevista dagli artt. 280 e ss.

In tal caso l'indagato o il proprio difensore possono depositare l'istanza di riesame, anche non motivata, presso la cancelleria del tribunale.

L'autorità giudiziaria procedente, avvisata tempestivamente dal Tribunale, metterà a disposizione gli atti di indagine sui quali si fonda la misura in atto. Il difensore, quindi, potrà prendere visione ed estrarre copia di quanto trasmesso.

IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI.

QUALE TRIBUNALE È COMPETENTE A SEGUITO DELL'ISTANZA EX ART. 309 C.P.P.?

Sulla richiesta di riesame decide in composizione collegiale il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

L'indagato ovvero l'imputato hanno facoltà, se richiesto, di comparire in udienza, che avviene nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.

La richiesta può esaurirsi nella semplice domanda di riesame ovvero contenere dei motivi. Proprio la circostanza che possa esserci un'istanza di riesame senza motivi di impugnazione e, conseguentemente, una decisione per motivi differenti rispetto a quelli enunciati nella richiesta o nel provvedimento, dimostra che questo mezzo di impugnazione non è devolutivo e dunque il giudice del riesame non è vincolato dal principio *tantum devolutum quantum appellatum*.

Il Tribunale, dunque, può confermare, annullare o riformare il provvedimento impugnato, valutando anche eventuali difetti delle condizioni di applicabilità della misura non evidenziati dalla difesa. Tuttavia, non può essere applicata una misura coercitiva più grave (o con prescrizioni più gravi) di quella sottoposta al riesame (c.d. divieto di *reformatio in peius*).

IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI.

QUANDO PUÒ ESSERE PROPOSTO L'APPELLO CAUTELARE EX ART. 310 C.P.P.?

L'appello cautelare può essere proposto, fuori dai casi di cui all'art. 309 comma 1 c.p.p., dal PM, dall'imputato o dal suo difensore avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 309 c.p.p. commi 1-4 e 7.

Nello specifico, quindi, a differenza del riesame *ex art. 309 c.p.p.* con il quale si ricorre avverso il provvedimento genetico, sarà proposto:

- dal PM nel caso il cui il GIP abbia rigettato la misura cautelare richiesta;

- dalla difesa o dal proprio assistito avverso l'applicazione di una misura interdittiva ovvero avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal GIP con la quale si chiedeva la revoca o la modifica della misura cautelare in atto.

IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI.

QUANDO PUÒ ESSERE PROPOSTO IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 311 C.P.P.?

Avverso le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame *ex artt.* 309 e 310 c.p.p., il PM che ha chiesto la misura, l'imputato ed il proprio difensore possono proporre ricorso per cassazione *ex art.* 311 c.p.p. per violazione di legge entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.

Il comma 2 dell'art. 311 c.p.p. prevede, inoltre, la possibilità di proporre il c.d. ricorso *per saltum*. In buona sostanza l'imputato può ricorrere avverso il provvedimento genetico direttamente in Cassazione rinunciando al riesame.

IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI REALI.

QUANDO PUÒ ESSERE PROPOSTO IL RIESAME EX ART. 324 C.P.P.?

L'istanza di riesame *ex art.* 324 c.p.p. può essere avanzata:

- dall'imputato, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ai sensi dell'art. 257 c.p.p. avverso il decreto di sequestro probatorio;
- da chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 318 c.p.p. avverso l'ordinanza di sequestro conservativo;
- dall'imputato, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ai sensi dell'art. 322 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo.

IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI REALI.

DOVE E QUANDO SI PRESENTA L'ISTANZA DI RIESAME EX ART. 324 C.P.P.?

L'istanza di riesame deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Con la richiesta di riesame possono essere enunciati i motivi, ma come per il riesame *ex art. 309 c.p.p.* si possono depositare i motivi davanti al giudice del riesame.

Sarà competente, a differenza del riesame personale, il tribunale del capoluogo di provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.

IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI REALI.

QUANDO PUÒ ESSERE PROPOSTO APPELLO *EX ART. 322 BIS C.P.P.*?

L'atto di appello cautelare reale previsto dall'*art. 322 bis c.p.p.* può esser proposto fuori dai casi cui all'*art. 322 c.p.p.* (riesame) e pertanto è un mezzo di impugnazione residuale rispetto all'istanza di riesame.

Possono, quindi, proporre appello il PM, l'indagato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che ha diritto alla loro restituzione.

I provvedimenti appellabili sono:

- le ordinanze in materia di sequestro preventivo quali l'ordinanza con cui il giudice rigetta la richiesta di sequestro;
- le ordinanze con cui il GIP provvede sulla richiesta di convalida del sequestro provvisoriamente adottato dal PM o dalla PG *ex artt. 321 commi 3 bis e 3 ter*;
- le ordinanze del GIP sulle richieste di revoca dei sequestri non accolti dal PM ed il decreto di revoca del sequestro emesso dal PM direttamente.

Giova precisare che tutti i mezzi di impugnazione delle misure cautelari, sia personali che reali, non hanno effetti sospensivi dell'esecuzione del provvedimento.

Anche in tal caso sarà competente a giudicare l'appello il tribunale del capoluogo di provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.

IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI REALI.

QUANDO PUÒ ESSERE PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE *EX ART. 325 C.P.P.*?

Avverso le ordinanze emesse dal Tribunale per il riesame a norma degli *artt. 322 bis e 324*, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro 15 giorni ai sensi dell'*art. 585 comma 1 lett. a)*:

- il PM;
- l'imputato o indagato;

- il difensore;
- la persona che ha subito il sequestro
- la persona che diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro.

Può essere, inoltre, proposto nel termine di 10 giorni ricorso per cassazione (*per saltum*) avverso il decreto di sequestro emesso dal giudice, senza proporre istanza di riesame *ex art. 324*.

IMPUTAZIONE.

CHE COS'È L'IMPUTAZIONE?

L'imputazione costituisce parte integrante della richiesta di rinvio a giudizio *ex art. 416 c.p.p.*, o nella citazione diretta a giudizio *ex art. 550 c.p.p.*, e consiste nella descrizione in forma chiara e precisa del fatto storico addebitato all'imputato e nella indicazione delle norme che, con esso, si assumono violate.

Salvo modifiche successive, già con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415 bis c.p.p.* il PM cristallizza l'imputazione.

INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE.

COSA SONO LE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE?

Le cause di incompatibilità previste nell'art. 34 sono determinate da atti compiuti nel procedimento; le incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio sono regolate dall'art. 35; esse si convertono in motivi di recusazione e di astensione.

INCOMPETENZA PER TERRITORIO.

QUANDO VA ECCEPITA L'INCOMPETENZA PER TERRITORIO?

L'incompetenza per territorio è eccepibile dalle parti, ed è rilevabile dal giudice, a pena di decadenza, fino alla chiusura della discussione finale nell'udienza preliminare.

Quando l'udienza medesima non ha luogo, l'incompetenza per territorio deve essere eccepita o rilevata nel corso delle questioni preliminari in dibattimento (art. 21, comma 2).

L'eccezione respinta in udienza preliminare può essere ripresentata nelle questioni preliminari; se è respinta in tale sede, deve costituire oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, altrimenti la questione è preclusa.

INFORMAZIONE DI GARANZIA.

COS'È L'INFORMAZIONE DI GARANZIA?

L'informazione di garanzia è l'atto che il PM è obbligato a notificare all'indagato in corrispondenza del compimento di un atto a cui il difensore ha diritto di assistere (c.d. atto garantito); attraverso l'informazione di garanzia l'indagato viene messo a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico, della facoltà di nominare un difensore di fiducia nonché dell'ipotesi di reato formulata a suo carico con indicazione delle norme che si presume siano state violate, della data e del luogo del fatto.

INTERROGATORIO.

COME VA DOCUMENTATO L'INTERROGATORIO DI CHI SIA IN STATO DI DETENZIONE?

L'interrogatorio di soggetto a qualsiasi titolo in stato di detenzione svoltosi fuori udienza, ai sensi dell'art. 141 *bis* c.p.p., deve essere documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

La norma non vale per gli interrogatori condotti in udienza. In caso di inosservanza della norma in parola è prevista l'inutilizzabilità assoluta.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE.

CHI È LEGITTIMATO A CONFERIRE LA NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA?

La nomina può essere rilasciata, oltre che direttamente dall'interessato con dichiarazione rilasciata alla polizia giudiziaria, o all'autorità procedente, ovvero consegnata al difensore o, infine, inviata con mezzo di posta raccomandata.

La nomina a difensore di fiducia dell'indagato o l'imputato fermato, arrestato o sottoposto a misura cautelare, può essere rilasciata anche dal prossimo congiunto dell'interessato fintantoché non vi abbia provveduto personalmente.

Di regola, la nomina può avvenire oralmente davanti all'autorità giudiziaria o in forma scritta. Occorre l'accettazione sia pure implicita del difensore nominato.

La nomina a difensore di fiducia sortisce effetti per tutto l'arco del processo di merito e di legittimità rimanendo espressamente escluso il giudizio di esecuzione.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE.

COSA SI INTENDE PER INCOMPATIBILITÀ DEL DIFENSORE?

Si ha incompatibilità del difensore nell'assistere più imputati, ai sensi dell'art. 106 c.p.p., (e quindi obbligo per il difensore stesso di rinunciare alla difesa di uno) quando in relazione alla propria posizione processuale un imputato abbia effettivamente interesse a sostenere una tesi difensiva sfavorevole ad un altro imputato.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE.

COSA SONO LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE?

Le investigazioni difensive sono disciplinate dal Titolo VI *bis* del libro V del codice di rito dagli artt. 391 *bis* e ss. e sono finalizzate a garantire un'effettiva parità tra accusa e difesa soprattutto nella fase delle indagini preliminari, ove la divaricazione tra i poteri del PM e quelli della difesa è più vistosa.

L'attività di investigazione è svolta dal difensore, da investigatori privati autorizzati e ai consulenti tecnici, ed è finalizzata alla ricerca ed individuazione di elementi di prova a favore; essa comprende la possibilità di avere colloqui e di ricevere o di assumere informazioni da persone in grado di riferire circostanze utili all'attività investigativa; la facoltà di accedere alla documentazione della PA e di accedere ai luoghi privati, previa autorizzazione del privato o del giudice, di compiere accertamenti tecnici non ripetibili, previo avviso al PM, di partecipare a determinati atti di indagine del PM (interrogatorio indagato, raccolta di sommarie informazioni, accertamenti tecnici non ripetibili);

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE.

IL DIFENSORE GODE DI PARTICOLARI GARANZIE CHE LIMITANO I POTERI INVESTIGATIVI DEGLI INQUIRENTI?

Si, il difensore gode di particolari garanzie.

Ad esempio, le ispezioni e le perquisizioni se effettuate presso lo studio dell'avvocato sono consentite solo quando il difensore o altre persone che svolgono l'attività presso lo studio sono imputati o anche solo indagati.

Sono, inoltre, consentite laddove tale attività sia necessaria per rilevare le tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificatamente predeterminate.

In tali casi, però, l'atto di investigazione va comunicato a pena di nullità al Consiglio dell'Ordine locale per far sì che il presidente o un consigliere possa assistere alle operazioni.

Ulteriore garanzia è dettata dalla presenza fisica del PM, nel corso delle indagini, o del Giudice i quali non possono delegare l'ispezione o la perquisizione ma debbono provvedervi personalmente.

MISURA CAUTELARE.

QUAL È L'ORGANO CHE PROVVEDE AD ASSICURARE LE ESIGENZE CAUTELARI?

Competente a decidere sulla richiesta di emissione di una misura cautelare è:

- il GIP per la fase delle indagini preliminari;
- il GUP nel corso dell'udienza preliminare;
- nel corso del processo il giudice innanzi al quale esso pende.

Il giudice non può provvedere di propria iniziativa, in assenza della richiesta del PM.

Occorre la richiesta del PM, il quale deve fare espressa indicazione degli elementi sui quali si fonda l'esigenza cautelare, dei gravi indizi di colpevolezza, ma anche degli elementi a favore dell'imputato; spetta al giudice procedere valutando espressamente gli elementi di favore (la mancata valutazione di questi elementi è condizione di nullità dell'ordinanza cautelare) e adottando le misure che meglio assicurino le esigenze cautelari.

Inoltre, per le misure cautelari personali coercitive o interdittive, il giudice incontra un ulteriore duplice limite: non può andare al di là della domanda del PM, né può fondare la sua decisione su elementi di prova diversi da quelli presentati dal PM.

All'interno di questi limiti, il Giudice può applicare una misura di minore gravità.

MISURA CAUTELARE.

COME VIENE DISPOSTA LA MISURA CAUTELARE?

Il Pubblico Ministero presenta al giudice competente gli elementi sui quali si fonda la richiesta di applicazione della misura cautelare nonché gli elementi a favore dell'imputato o dell'indagato ivi incluse eventuali memorie difensive già depositate.

Una volta richiesta la misura cautelare, il Giudice competente provvede con ordinanza *ex art. 292 c.p.p.*

MISURA CAUTELARE.

QUALI SONO I REQUISITI DELL'ORDINANZA APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE EX ART. 292 C.P.P.?

L'ordinanza applicativa deve contenere a pena di nullità:

- le generalità dell'imputato o dell'indagato;

- la descrizione sommaria del fatto che gli viene contestato (incolpazione provvisoria) nonché le norme di legge che si assumono violate;
- l'esposizione di "autonome" valutazioni in merito alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza sia della sussistenza delle esigenze cautelari che giustificano la misura applicata, anche in ragione del tempo trascorso dalla commissione del reato. A seguito della novella del 16 aprile 2015, infatti, il giudice non può più riportarsi e fare proprie le considerazioni svolte dal PM nella propria richiesta ma deve fare un ulteriore sforzo argomentativo;
- l'esposizione di "autonome" valutazioni dei motivi per i quali si ritiene infondata la tesi difensiva nonché in merito, se si tratta di misura inframuraria, alle ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. non possono essere soddisfatte con altre misure idonee.

MISURE CAUTELARI.

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI?

Oltre alla presenza di limiti edittali di pena del reato per cui si procede, occorre che sussistano ai sensi dell'art. 274 c.p.p. i gravi indizi di colpevolezza e una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. quali il pericolo di inquinamento della prova, il pericolo di fuga, il pericolo di reiterazione di condotte criminose.

Il c.d. pacchetto sicurezza consente la valutazione della sussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione delle condotte criminose anche alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento in ordine alle modalità del fatto, ed a elementi sopravvenuti all'esito del processo.

Sono previsti poi casi di adozione obbligatoria di misure cautelari contestualmente alla sentenza di condanna in appello, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 275, comma 2 *ter*, c.p.p.

MISURE CAUTELARI PERSONALI.

QUALI SONO I CRITERI CHE ORIENTANO IL GIUDICE NELLA SCELTA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI?

Il Giudice deve attenersi al dettato normativo di cui all'art. 275 c.p.p. che determina i criteri di adeguatezza e proporzionalità anche in relazione alle condizioni psico-fisiche dell'imputato e quindi anche all'età ed alle condizioni di salute.

Il giudice, infatti, a seguito della richiesta di applicazione di una misura cautelare da parte del PM, oltre a verificare la sussistenza dei presupposti relativi ai limiti di pena, alla sussistenza dei gravi indizi, della sussistenza di almeno un'esigenza cautelare, deve valutare quale misura adottare alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

In base al criterio di adeguatezza la misura cautelare deve essere concretamente idonea a soddisfare le esigenze cautelari.

La custodia cautelare in carcere costituisce l'*extrema ratio* e pertanto il principio di proporzionalità impone che la misura sia proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione irrogata o che si ritiene irrogabile.

MISURE CAUTELARI

QUALI SONO LE MISURE CAUTELARI?

In forza del principio di tassatività enunciato dall'art. 272 c.p.p., le misure cautelari personali sono solo quelle tipiche previste dal codice e applicabili solo nei casi e nei modi ivi indicati.

L'intento del legislatore, infatti, è quello di ricorrere alle misure cautelari solo in via di eccezione, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.

Le misure cautelari si differenziano in personali coercitive ed interdittive.

Nello specifico le misure cautelari personali coercitive sono:

- il divieto di espatrio *ex art. 281 c.p.p.* (il giudice prescrive all'indagato ovvero all'imputato di non allontanarsi dal territorio dello Stato senza previa autorizzazione);
- l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria *ex art. 283 c.p.p.* (il giudice prescrive all'indagato ovvero all'imputato di presentarsi presso un determinato ufficio di PG con cadenza specifica, in determinate fasce orarie ed in determinati giorni);
- l'allontanamento dalla casa familiare *ex art. 283 bis c.p.p.* (con tale provvedimento il giudice oltre a interdire l'ingresso nella casa familiare può anche disporre che l'indagato ovvero l'imputato non si avvicini a luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa salvo che la presentazione non sia necessaria per motivi di lavoro);
- il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa *ex art. 282 ter c.p.p.*;
- il divieto o l'obbligo di dimora *ex art. 283 c.p.p.* (il giudice in tal caso dispone che l'indagato ovvero l'imputato non possa allontanarsi o dimorare da un determinato luogo senza previa autorizzazione del giudice);
- gli arresti domiciliari *ex art. 284 c.p.p.* (in tal caso il giudice dispone che non si debba allontanare dalla propria abitazione, dalla dimora ovvero dal luogo di cura ritenuto idoneo. Con tale provvedimento il giudice può anche disporre il divieto di comunicazione con terzi o autorizzare l'indagato ovvero l'imputato ad assentarsi per un determinato lasso di tempo per provvedere alle esigenze indispensabili di vita ovvero per esercitare un'attività lavorativa);
- la custodia cautelare in carcere *ex art. 285 c.p.p.*, prevista laddove nessuna delle precedenti misure risulti idonea a garantire le esigenze cautelari ritenute sussistenti; il periodo presofferto sia agli arresti domiciliari che in carcere verrà detratto dall'eventuale pena finale comminata ancora da espriare.

Le misure cautelari personali interdittive, invece, sono:

- la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale *ex art. 288 c.p.p.*;
- la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio *ex art. 289 c.p.p.*;
- il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali *ex art. 290 c.p.p.*;

MISURE CAUTELARI.

COSA DEVE INTENDERSI PER GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI?

In particolare, i gravi indizi di colpevolezza, da intendersi come elementi di prova idonei a condurre in un futuro processo ad una probabile condanna, non sono assimilabili al concetto di indizio come prova indiretta di cui all'art. 192 comma 2 c.p.p.

Per indizi di colpevolezza deve intendersi, infatti, un elemento probatorio differente dalla prova assunta nel dibattimento, indicativo di una probabilità di colpevolezza; tale elemento può essere costituito anche dagli atti di indagine.

Se l'indizio cautelare è un elemento di prova diretto, può essere unico e non plurimo.

La legge sul giusto processo ha introdotto dei criteri vincolanti per la valutazione degli indizi da parte del giudice.

MISURE CAUTELARI.

IN COSA DIFFERISCONO LE MISURE CAUTELARI COERCITIVE DALLE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE?

Le misure interdittive pongono limiti e restrizioni temporanee all'esercizio di alcuni diritti e facoltà personali, le misure coercitive, invece, sopprimono o limitano la libertà personale.

Le misure coercitive possono essere custodiali (con soppressione della libertà fisica, dovendo l'interessato rimanere ristretto in un istituto carcerario, una privata dimora o presidio ospedaliero) e non custodiali che implicano una limitazione, ma non una totale soppressione della libertà fisica.

Anche le misure interdittive soggiacciono alla duplice condizione della sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari.

MISURE COERCITIVE.

IL GIP PUÒ ADOTTARE ULTERIORI MISURE COERCITIVE IN SEDE DI CONVALIDA DEL FERMO O DELL'ARRESTO?

Sì, il Gip può emettere un'ordinanza ulteriore di applicazione di una misura coercitiva, a seguito di contestuale richiesta da parte del PM ai sensi dell'art. 391, comma 5, c.p.p.

Se non ritiene di dover accogliere la richiesta, però, ordina l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

MISURE COERCITIVE.

VI SONO DELLE IPOTESI IN CUI L'INTERROGATORIO DELL'INDAGATO NON PRECEDE L'ADOZIONE DELLA MISURA CAUTELARE?

Sì, nel caso di misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il Gip deve procedere all'interrogatorio dell'indagato prima di decidere sulla richiesta del PM. Se però la misura della sospensione viene adottata dal giudice in sostituzione di un'altra misura coercitiva, l'interrogatorio non deve precedere la sua adozione ma deve essere svolto nel termine di 20 giorni dalla esecuzione della misura o della sua notificazione.

MISURE PRECAUTELARI.

COSA SONO E QUALI SONO LE MISURE PRECAUTELARI?

Le misure precautelari sono l'arresto ed il fermo di indiziato di delitto.

Le misure precautelari sono provvedimenti provvisori da assoggettare a convalida dell'autorità giudiziaria entro il termine perentorio di 96 ore, a pena di perdita di efficacia, in ipotesi eccezionali di necessità ed urgenza e nei casi previsti alla legge.

Nell'attuale ordinamento, la capacità di incidenza immediata del PM e della PG sulla sfera giuridica dell'indagato è assai ristretta, soprattutto se rapportato all'ampia gamma di misure cautelari che fanno capo al giudice: al PM e alla PG sono consentite solo misure privative della libertà personale consistenti nel fermo e l'arresto.

Quelle di pertinenza della PG sono l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto; di pertinenza del PM è il Fermo.

MISURE PRECAUTELARI.

ESISTONO ALTRE MISURE PRECAUTELARI DIVERSE DAL FERMO E DALL'ARRESTO?

L'art. 384 *bis* ha introdotto una nuova figura precautelare che si affianca alle tradizionali: è l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Essa costituisce una forma anticipata della misura cautelare prevista dall'art. 282 *bis*.

Titolare del potere di disporre l'allontanamento d'urgenza sono gli agenti di PG, previa autorizzazione del PM.

L'allontanamento si accompagna al divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ed è disposto nei confronti di chi sia stato colto in flagranza dei delitti di violenza sessuale e prostituzione minorile, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate; è soggetta, come ogni misura precautelare, alla convalida innanzi al Giudice.

OBLAZIONE.

PER QUALI REATI È POSSIBILE CHIEDERE DI ESSERE AMMESSI ALL'OBLAZIONE?

L'indagato può chiedere di essere ammesso all'oblazione esclusivamente per le contravvenzioni e mai per i delitti, anche laddove dovessero prevedere esclusivamente la pena pecuniaria.

OBLAZIONE.

QUANTE OBLAZIONI SONO PREVISTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO?

Sono previste due tipologie di oblazione.

- 1) l'oblazione c.d. obbligatoria *ex art.* 162 c.p. È prevista per le contravvenzioni punite con la sola ammenda. In tal caso l'indagato può chiedere di essere ammesso al pagamento di una somma corrispondente alla terza parte del massimo edittale previsto, oltre alle spese processuali. In tal caso è sempre disposta se richiesta dall'indagato, il PM non si può opporre ed il giudice non può rigettare l'istanza.
- 2) l'oblazione c.d. facoltativa *ex art.* 162 *bis* c.p. È prevista per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. In tal caso l'indagato può chiedere di essere ammesso al pagamento di una somma corrispondente la metà del massimo edittale previsto oltre alle spese processuali. A differenza dell'oblazione *ex art.* 162 c.p., l'oblazione non è ammessa quando:
 - a. ricorrono i presupposti di cui al terzo capoverso dell'art. 99 c.p., dall'art. 104 o 105;
 - b. quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore;
 - c. quando, secondo una valutazione discrezionale del giudice, il fatto determinato dal reato sia grave.

Il pagamento dell'oblazione estingue il reato.

OBLAZIONE.

QUANDO PUÒ ESSERE PROPOSTA L'ISTANZA DI OBLAZIONE?

Il contravventore può essere ammesso a pagare la somma corrispondente:

- durante le indagini preliminari;
- contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna;
- prima dell'apertura del dibattimento;
- può essere riproposto sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE.

IN QUALI CASI L'ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE È AFFETTA DA NULLITÀ?

L'ordinanza di archiviazione, e cioè il provvedimento che il GIP adotta a seguito dell'udienza in contraddittorio tra le parti, è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

Il decreto di archiviazione (e cioè il provvedimento del GIP adottato in caso di richiesta di archiviazione del PM senza opposizione della persona offesa, o nel caso di opposizione dichiarata inammissibile) ai sensi dell'art. 410 *bis* c.p.p. è nullo se:

- A) è emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa dal reato che ha dichiarato di voler essere informata in caso di richiesta di archiviazione;
- B) è emesso prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 408 sia scaduto senza che sia stata depositata l'opposizione alla richiesta di archiviazione;
- C) il giudice omette di pronunciarsi sulla ammissibilità dell'opposizione;
- D) nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. e quindi laddove non sia stato ritualmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza camerale alle parti e, in via più generale, quando non sia integrato il contraddittorio tra le parti.

A seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Orlandi, nei casi di nullità l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno di 10 giorni, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

Diversamente, prima della riforma, il provvedimento del GIP era ricorribile per Cassazione.

PARTE CIVILE.

CHI È LA PARTE CIVILE?

La parte civile è una parte eventuale del processo penale. Il suo intervento è finalizzato ad ottenere le restituzioni o il risarcimento del danno direttamente derivante dal reato *ex art. 74 c.p.p.*

È, quindi, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale la persona danneggiata dal reato ovvero i suoi successori universali.

In buona sostanza la parte civile esercita l'azione civile, anziché nella propria sede naturale, nell'ambito del processo penale.

La costituzione della parte civile può avvenire *ex art. 79 c.p.p.* in udienza preliminare o anche direttamente in dibattimento non oltre il compimento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti *ex art. 484 c.p.p.*

PARTE CIVILE.

LA PARTE CIVILE PUÒ ESSERE ESCLUSA DAL PROCESSO?

Si. L'esclusione della parte civile può essere disposta su richiesta di parte ovvero d'ufficio dal giudice, qualora sia tardiva, difetti la legittimazione o capacità processuale, ovvero laddove sia inesistente il danno risarcibile.

PARTE CIVILE.

QUALI SONO LE FORMALITÀ DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE?

La costituzione di parte civile può essere depositata nella cancelleria del giudice ovvero può essere presentata direttamente in udienza.

Deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità della persona o dell'ente o associazione che si costituisce parte civile nonché le generalità del proprio legale rappresentante;
- le generalità dell'imputato nei cui confronti ci si costituisce parte civile;
- il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura speciale *ex art. 100 c.p.p.*;
- l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda che giustificano la domanda.

PARTE.

È PREVISTA LA COSTITUZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE?

Il responsabile civile può essere citato dalla parte civile o intervenire a richiesta del PM nell'ambito del processo penale per il fatto commesso dall'imputato.

Laddove si tratti di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 990 del 1969, la compagnia assicurativa può essere citata quale responsabile civile anche dall'imputato (sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 1998).

PARTE.

QUANDO SI ASSUME LA QUALITÀ DI PARTE?

La qualità di parte processuale si assume nel processo, e cioè da quando il PM esercita l'azione penale ed inizia il giudizio di merito.

La qualità di parte permane fino alla formazione della sentenza irrevocabile ed è suscettibile di reviviscenza in ipotesi di revisione.

Le parti secondarie assumono la loro qualità nel momento della loro citazione o intervento.

PATTEGGIAMENTO.

COSA PREVEDE L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA?

Gli artt. 444 c.p.p. e ss. disciplinano il procedimento speciale dell'applicazione della pena su richiesta che consiste in un accordo tra difesa e PM sulla pena cui deve essere sottoposto l'imputato.

Proprio in ragione della scelta del rito, la pena finale viene diminuita fino ad un terzo.

PATTEGGIAMENTO.

ENTRO QUALI LIMITI SI PUÒ APPLICARE LA PENA SU RICHIESTA?

La pena finale non deve superare cinque anni sola o congiunta alla pena pecuniaria.

Il comma 1 *bis* dell'art. 444 c.p.p. prevede un limite inferiore per una categoria di reati, come ad esempio i delitti di cui all'art. 51, comma 3 *bis* e *quater*, c.p.p., quelli di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter* (1, 2 e 5 comma), 600 *quater* (2 comma), 600 *quater*¹, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* c.p. Per tali reati la pena finale non può superare, una volta diminuita di un terzo, due anni soli o congiunti alla pena pecuniaria.

Allo stesso limite dei due anni soggiacciono gli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza nonché i recidivi di cui all'art. 99, quarto comma c.p.

PATTEGGIAMENTO.

PUÒ ESSERE SUBORDINATO IL PATTEGGIAMENTO?

Sì. Da un lato, il comma *1ter* dell'art. 444 c.p.p. prevede che, per i delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater* e 322 *bis* c.p., l'ammissibilità della richiesta di applicazione della pena su richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Dall'altro, la parte può subordinare l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena *ex* artt. 163 c.p. e ss. Nel caso il giudice ritenga di non poter concedere detto beneficio di legge, rigetterà la richiesta.

PATTEGGIAMENTO.

DEVE NECESSARIAMENTE ESSERCI ACCORDO TRA LE PARTI?

L'art. 448 c.p.p. prevede che in caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto da parte del GIP, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può rinnovare la richiesta. Se il giudice la ritiene fondata emette immediatamente sentenza.

Il giudice pronuncia sempre sentenza di applicazione su richiesta dopo la chiusura del dibattimento laddove dovesse ritenere ingiustificato il dissenso del PM o il rigetto della richiesta.

PATTEGGIAMENTO.

QUANDO PUÒ ESSERE PROPOSTO IL PATTEGGIAMENTO?

La richiesta di applicazione della pena può essere avanzata anche durante la fase delle indagini preliminari *ex* art. 447 c.p.p.

Inoltre, come il rito abbreviato, può essere chiesto durante l'udienza preliminare, nel caso in cui venga celebrata, fino a che non siano formulate le conclusioni *ex* artt. 421 e 422 c.p.p.

Nei casi di citazione diretta a giudizio *ex* art. 550 c.p.p., il patteggiamento può essere richiesto innanzi al giudice del dibattimento fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Nei casi di decreto penale di condanna, contestualmente all'opposizione, l'imputato ai sensi dell'art. 461 c.p.p. può chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p.

Al contempo, nei casi di giudizio immediato, l'imputato a norma del combinato disposto degli artt. 446 e 458 comma 1 c.p.p. a pena di decadenza può chiedere il patteggiamento entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.

Laddove, infine, l'imputato sia stato messo a disposizione del giudice per la convalida ed il successivo rito direttissimo, ai sensi dell'art. 452 c.p.p., può chiedere prima che sia stato aperto il dibattimento la conversione del rito.

PATTEGGIAMENTO.

CHE EFFETTI PREMIALI HA L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA?

Oltre alla diminuzione di un terzo della pena per scelta del rito, il patteggiamento ha diversi effetti:

- se la pena irrogata non supera i due anni soli o congiunti alla pena pecuniaria, l'imputato non sarà condannato alle spese processuali né all'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca di cui all'art. 240 c.p.;
- il reato è estinto, se è stata irrogata una pena non superiore a due anni soli o congiunti alla pena pecuniaria, se nel termine di 5 anni (se si tratta di delitto) ovvero 2 anni (se si tratta di contravvenzione) l'imputato non commette un reato della stessa indole.

PERQUISIZIONE.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA HA UN POTERE DI PERQUISIZIONE?

Sì. Tra i tipici mezzi a disposizione della PG per la ricerca delle fonti di prova sono ravvisabili le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri, nonché l'acquisizione di corrispondenza o plichi, finalizzati all'eventuale sequestro.

Il potere di perquisizione risponde all'esigenza probatoria di acquisire cose o tracce pertinenti al reato, anche a quella di assicurare una misura di custodia cautelare o di espiazione delle pene.

La PG può agire d'urgenza in caso di arresto in flagranza e di evasione. Negli altri casi, e in assenza di motivi di urgenza, occorre il decreto di perquisizione.

La perquisizione è un atto a sorpresa, per cui il diritto del difensore di assistere alla perquisizione non comprende anche quello di essere preavvisato.

È previsto l'obbligo di immediata trasmissione del verbale delle operazioni eseguite al PM affinché venga decisa la convalida.

Il verbale di sequestro è un atto irripetibile e come tale destinato a confluire nel fascicolo del dibattimento.

PERSONA OFFESA.

CHE COS'È L'ATTO DI INTERVENTO DELL'ENTE RAPPRESENTATIVO DEGLI INTERESSI LESI DAL REATO?

L'ente collettivo, portatore dell'interesse collettivo o diffuso leso dal reato, è un soggetto al pari della persona offesa; partecipa al processo con il consenso della persona offesa *ex art. 92 c.p.p.*

PERSONA OFFESA.

CHI È LA PERSONA OFFESA VULNERABILE?

La persona offesa del reato è titolare dell'interesse protetto dalla norma penale. La persona offesa non è una parte processuale fintantoché non si costituisca parte civile.

Le fonti sovranazionali hanno sollecitato, con la direttiva del 2012 n. 29, l'adozione di norme minime in materia di diritti di assistenza e di protezione della persona offesa vittima di reato.

L'art. 398, comma 5 *ter*, c.p.p., quindi, in attuazione della suddetta direttiva, consente di ricorrere all'incidente probatorio protetto qualora la persona offesa versi in una condizione di vulnerabilità.

L'esame del minore e della persona che si trovino in situazioni di particolare vulnerabilità, deve svolgersi con l'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria.

In determinati casi, l'esame deve essere sottoposto a registrazione fonografica o audiovisiva e deve essere assunto in strutture diverse dal tribunale, eventualmente con vetro-specchio e con impianto citofonico.

Quando è minore, la persona offesa gode delle protezioni appena menzionate soltanto se il procedimento penale ha per oggetto quei reati di violenza alla persona, indicati espressamente dal codice.

La persona offesa (che sia maggiorenne o minore) gode delle medesime protezioni qualora si trovi in concreto in condizioni soggettive e oggettive di particolare vulnerabilità. In tal caso, le protezioni potrebbero essere applicate per qualsiasi reato (art. 90-*quater*).

Sotto un profilo soggettivo, la condizione di particolare vulnerabilità è desunta, oltre che «dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica» della persona offesa, anche «dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».

Sotto un profilo oggettivo, per la valutazione della particolare vulnerabilità «si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

PERSONA OFFESA.

LA PERSONA OFFESA NECESSITA DI UN DIFENSORE?

La legge autorizza ma non obbliga la persona offesa a nominare un difensore *ex art.* 101 c.p.p. Se sussistono le condizioni, è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

PERSONA OFFESA.

QUALI DIRITTI E FACOLTÀ PUÒ ESERCITARE LA PERSONA OFFESA?

La persona offesa può presentare memorie, istanze, illustrare questioni indirizzate al PM o al giudice; può altresì indicare elementi di prova; nel caso di richiesta di archiviazione può fare opposizione con cui chiede al G.I.P. di disporre ulteriori indagini.

Può, altresì, chiedere di essere autorizzata alla visione degli atti di indagine ed ha il diritto di ricevere, per i reati di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p., l'avviso della conclusione delle indagini preliminari *ex art.* 415 *bis* c.p.p.

PERSONA OFFESA.

QUANDO È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DELLA PERSONA OFFESA?

In caso di sospensione del processo con messa alla prova la persona offesa partecipa all'udienza in cui si decide la sospensione, sia all'udienza di valutazione dell'esito della messa alla prova *ex art.* 464 *septies*, che a quella in cui si dispone la revoca *ex art.* 464 *octies* c.p.p.

PERSONE, SOGGETTI E PARTI PROCESSUALI.

IN COSA SI DIFFERENZIANO LE PERSONE, I SOGGETTI E LE PARTI PROCESSUALI?

Le persone e gli enti che partecipano alla vicenda processuale possono essere divisi in tre categorie:

a) le **persone** che non sono soggetti del procedimento, non sono titolari di poteri e diritti in ordine all'oggetto del procedimento e non godono di autonoma posizione: esse svolgono una funzione subordinata e strumentale rispetto ai soggetti processuali e non sono portatori di un interesse proprio (ad esempio i consulenti tecnici del PM nella fase delle indagini preliminari, i periti del giudice, le persone informate dei fatti indagati, i testimoni, etc.);

b) i **soggetti** sono titolari di poteri e facoltà nella fase delle indagini preliminari e nei vari stati e gradi del processo, in quanto portatori di interessi propri, personali o istituzionali (ad esempio il giudice, il PM, la polizia giudiziaria, l'imputato, il danneggiato, il responsabile civile, la persona offesa, il difensore);

c) le **parti processuali** sono quei soggetti nei cui confronti verrà assunta la decisione giurisdizionale (ad esempio il giudice, il PM, l'imputato e il suo difensore sono parti necessarie, in quanto il processo penale ha come oggetto essenziale l'imputazione a carico dell'imputato per il reato; la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e i rispettivi difensori sono invece parti processuali meramente eventuali e portatrici di interessi secondari quali quelle economiche).

PM.

GLI ATTI DEL PM CHE VALENZA HANNO IN DIBATTIMENTO?

Gli atti del PM, in quanto atti compiuti in segreto, senza il rispetto del contraddittorio, non assumono, di norma, valenza di prova in dibattimento e quindi non possono essere utilizzati per la decisione.

Gli atti del PM possono essere, invece, utilizzati ai fini delle contestazioni per saggiare la credibilità del testimone e della parte esaminata *ex art. 500 c.p.p.*

Solo quando siano irripetibili ovvero siano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento su accordo delle parti, gli atti del PM saranno conoscibili dal giudice ed assumeranno valore di prova *ex art. 512 c.p.p.*

POLIZIA GIUDIZIARIA.

A CHI È SUBORDINATA LA POLIZIA GIUDIZIARIA?

La polizia giudiziaria è subordinata al PM ed opera sotto la direzione di questo. Il PM può disporne direttamente e immediatamente, fornisce direttive e ne richiede l'intervento.

La Polizia giudiziaria agisce di propria iniziativa o su delega specifica del PM in relazione ad atti in materia di perquisizioni, di sequestri, di intercettazioni.

POLIZIA GIUDIZIARIA.

IL PM PUÒ DELEGARE IL COMPIMENTO DI ATTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA?

La Polizia Giudiziaria può chiedere al Pubblico Ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili, interrogatori o confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini, perquisizioni e sequestri, nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.

A fronte della richiesta, il PM potrà:

- 1) autorizzare la richiesta e restituire gli atti per l'espletamento dell'atto autorizzato e il prosieguo delle indagini;
- 2) negare l'autorizzazione;
- 3) decidere di compiere personalmente l'atto per il quale è stata chiesta l'autorizzazione, restituendo l'esito alla PG;
- 4) decidere di svolgere personalmente le indagini.

Se il PM riceve personalmente la notizia di reato, non può personalmente e immediatamente procedere alle indagini, ma deve invece limitarsi a trasmettere gli atti alla PG, fornendo direttive.

Il PM competente per i reati di competenza del Giudice di Pace provvede all'iscrizione della notizia di reato per i reati previsti dall'art. 4 del d.lgs. 274 del 2000, solo dopo che la polizia giudiziaria ha depositato la relazione scritta.

POTERI COERCITIVI.

IL GIUDICE PUÒ ESERCITARE POTERI COERCITIVI?

Sì. Gli artt. 130, 131 e 133 prevedono i poteri coercitivi del giudice. In particolare, è previsto l'accompagnamento coattivo dell'imputato o di altre persone.

PREGIUDIZIALE.

COS'È UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE?

In senso stretto, una questione può dirsi pregiudiziale quando l'*iter* logico per approdare alla decisione sull'imputazione presuppone la risoluzione di una controversia non appartenente alla diretta cognizione del giudice precedente.

Il codice accoglie la regola secondo la quale il giudice penale ha il potere di risolvere ogni questione da cui dipenda la sua decisione, salvo che una norma di legge disponga diversamente (art. 2, comma 1).

Ciò costituisce espressione del principio di autosufficienza della giurisdizione penale.

È prevista un'eccezione in caso di questione pregiudiziale sullo stato di famiglia o di cittadinanza. In base all'art. 3, comma 1, c.p.p., il giudice penale ha il potere-dovere di sospendere il processo soltanto quando la questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza abbia due requisiti concorrenti, e cioè quando la questione sia "seria" e l'azione a norma delle leggi civili sia già in corso.

Una volta disposta la sospensione, questa opera «fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione» (art. 3, comma 1).

La sentenza irrevocabile ha efficacia di giudicato nel processo penale (art. 3, comma 4).

PROCEDIMENTO E PROCESSO.

COME SI ARTICOLA L'ITER DEL PROCEDIMENTO-PROCESSO?

La fase iniziale del procedimento è quella delle indagini preliminari, di natura e rilevanza pre-processuale, condotta dal PM e dalla polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto investigato o sottoposto alle indagini.

Al termine della fase investigativa, il PM si determina in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale; in caso negativo chiede l'archiviazione *ex art. 408 c.p.p.* al giudice per le indagini preliminari; in caso positivo dà inizio al processo formulando l'imputazione a carico dell'indagato esercitando l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio ovvero con la citazione diretta a giudizio *ex art. 550*. L'indagato, da tale momento, assume la qualifica di imputato.

Segue di regola l'udienza preliminare innanzi al giudice dell'udienza preliminare (GUP) che esamina l'accusa definendo il corso del processo con sentenza di non luogo a procedere ovvero facendolo proseguire innanzi al giudice dibattimentale, disponendo la celebrazione del giudizio.

Si svolge quindi l'udienza pubblica dibattimentale innanzi al giudice monocratico o collegiale. Il giudizio contempla le formalità degli atti introduttivi, della costituzione delle parti, delle questioni preliminari.

Inizia poi l'istruzione dibattimentale con l'esame incrociato delle parti e dei testimoni (*cross examination*); seguono discussione ed emissione della sentenza.

PROCEDIMENTO E PROCESSO.

QUAL È LA DISTINZIONE TRA PROCEDIMENTO E PROCESSO?

Sebbene il termine di procedimento sia tendenzialmente onnicomprensivo, in senso stretto la fase del procedimento concerne quella dell'acquisizione della notizia di reato e termina con l'esercizio dell'azione penale; da quel momento inizia la fase del processo.

PROCEDIMENTO PER DECRETO.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA?

Ai sensi dell'art. 459 c.p.p. il PM può chiedere l'emissione del decreto penale di condanna quando ritiene che si possa applicare solamente una pena pecuniaria anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva.

Tale richiesta deve essere effettuata entro 6 mesi dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato e deve avere ad oggetto reati procedibili d'ufficio ovvero a querela ma validamente sporta (in quest'ultimo caso la persona offesa non deve aver dichiarato di opporvisi).

Se il GIP non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al PM.

PROCEDIMENTO PER DECRETO.

L'IMPUTATO PUÒ OPPORSI AL DECRETO PENALE DI CONDANNA?

Sì, nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto, così come disposto dall'art. 461 c.p.p., l'imputato può opporsi.

A pena di inammissibilità l'opposizione deve contenere gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso.

Contestualmente all'opposizione l'imputato può chiedere il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta o l'oblazione *ex* artt. 162 e 162 *bis* c.p.

Ai sensi dell'art. 464 *bis* c.p.p., infine, l'imputato, sempre contestualmente all'atto di opposizione al decreto penale di condanna, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

PROCEDIMENTO PER DECRETO.

QUALI SONO GLI ASPETTI PREMIALI DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA?

Ai sensi del comma 5 dell'art. 460 c.p.p., il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né all'applicazione di spese accessorie.

Il decreto, inoltre, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo.

Il reato, infine, si estingue nel termine di 5 anni (se delitto) o 2 anni (se contravvenzione) se l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In tal caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena *ex art. 163 c.p. e ss.*

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.

COSA SI INTENDE PER RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO?

Si intende che ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, in ossequio ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La legge n. 89 del 2001 ha stabilito che la violazione del principio della ragionevole durata del processo dà diritto ad ottenere un'equa riparazione per eventuali danni patiti.

Criteri di valutazione sono la complessità del caso ed il comportamento delle parti. Il risarcimento è determinato ai sensi dell'art. 2056 c.c., con esclusivo riferimento al periodo di tempo eccedente quello della ragionevole durata del processo.

L'istanza di equa riparazione va avanzata contro il Ministro di Giustizia innanzi alla corte di appello del distretto ove è sito il giudice competente a norma dell'art. 11 c.p.p.

L'istanza va presentata a pena di decadenza durante il corso del processo ovvero entro sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva.

Possono sussistere i presupposti per una eventuale azione di ristoro del danno erariale e un'eventuale azione disciplinare.

RESPONSABILE CIVILE.

CHI È IL RESPONSABILE CIVILE?

Oltre che nei confronti dell'imputato, il soggetto danneggiato dal reato può agire per le restituzioni ed il risarcimento del danno nei confronti della persona fisica o dell'ente, tenuto a norma delle leggi civili, a rispondere per il fatto dell'imputato in solido con questi.

Legittimati a richiedere la citazione del responsabile civile sono esclusivamente la parte civile ed il PM. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 112 del 1998, è stata prevista la possibilità per l'imputato di citare la compagnia assicurativa quale responsabile civile laddove si tratti di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 990 del 1969.

RESPONSABILE CIVILE.

IL RESPONSABILE CIVILE PUÒ INTERVENIRE VOLONTARIAMENTE NEL PROCESSO PENALE?

Sì. Sempre che vi sia stata costituzione di parte civile, è previsto l'intervento volontario del responsabile civile ai sensi dell'art. 85 c.p.p.

RICUSAZIONE.

CHE COS'È LA RICUSAZIONE?

Ai sensi dell'art. 37 c.p.p. il giudice può essere ricusato dalle parti nei casi di violazione dell'obbligo di astensione, se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

Il procedimento di ricusazione inizia con la presentazione della dichiarazione del giudice competente e del giudice ricusato.

Dal quel momento è fatto divieto al giudice ricusato di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuto ordinanza di rigetto o di inammissibilità della dichiarazione, ma ciò non comporta nessun'altra limitazione dei poteri del giudice, né un obbligo di astensione.

RIMESSIONE DEL PROCESSO.

CHE COS'È LA RIMESSIONE DEL PROCESSO?

Gli artt. 45-49 disciplinano lo spostamento da una sede all'altra del processo in presenza di turbative ambientali che ne possono compromettere il regolare svolgimento e la libera determinazione delle persone che partecipano al processo.

I casi di rimessione comprendono anche i casi in cui le situazioni locali possano determinare motivi di legittimo sospetto.

La rimessione può essere chiesta in ogni stato e grado del processo ed è disposta dalla Corte di cassazione.

La rimessione deroga al principio di naturalità del giudice ma non alla garanzia della precostituzione, in quanto la sede ove il processo viene trasferito è individuata sulla base dell'art. 11 c.p.p.

RISERVA DI LEGGE IN MATERIA CAUTELARE.

COSA SI INTENDE PER DOPPIA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA CAUTELARE?

In forza dell'art. 13 Cost., tenuto conto che la libertà individuale è un bene primario dell'individuo, le misure cautelari sono soggette ad un regime di doppia riserva, di legge e di giurisdizione; di legge, perché ai sensi dell'art. 13 Cost. la libertà personale può essere limitata solo nei casi previsti dalla legge; di giurisdizione perché il medesimo art. 13 prevede che in tale materia possa provvedere solo l'autorità giudiziaria con atti motivati.

RITI SPECIALI.

QUALI SONO I PROCEDIMENTI SPECIALI?

Il legislatore ha introdotto differenti tipologie di procedimenti speciali tutte disciplinate dal libro VI rubricato, per l'appunto, "procedimenti speciali".

Nello specifico sono:

- il giudizio abbreviato *ex artt. 438 c.p.p. e ss.*;
- l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il c.d. patteggiamento, *ex artt. 444 c.p.p. e ss.*;
- il giudizio direttissimo *ex artt. 449 c.p.p. e ss.*;
- il giudizio immediato *ex artt. 453 c.p.p. e ss.*;
- il procedimento per decreto *ex artt. 459 c.p.p. e ss.*;
- la sospensione del procedimento con messa alla prova *ex artt. 464 bis c.p.p. e ss.*;

RITO ABBREVIATO.

IN COSA CONSISTE IL GIUDIZIO ABBREVIATO?

Il rito abbreviato è un procedimento speciale, fondato su finalità deflattive, che consente di definire il processo allo stato degli atti e quindi senza effettuare l'istruttoria dibattimentale. In caso di condanna, la pena finale sarà diminuita, *ex art. 442 c.p.p.*, della metà se si tratta di contravvenzione e di un terzo se si tratta di delitto. Inoltre, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione a 30 anni, mentre la pena all'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita con quella dell'ergastolo.

RITO ABBREVIATO.

È NECESSARIO IL CONSENSO DEL PM PER ACCEDERE AL RITO ABBREVIATO?

No. Il PM non può opporsi alla richiesta del soggetto di essere giudicato mediante rito abbreviato. La parte civile, d'altronde, può non accettare il rito abbreviato e, in tal caso, il procedimento prosegue nelle forme richieste dall'imputato ma non si applica la disposizione di cui all'art. 75 comma 3 c.p.p.

RITO ABBREVIATO.

QUANDO PUÒ ESSERE RICHIESTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO?

Il rito abbreviato può essere richiesto durante l'udienza preliminare, nel caso in cui venga celebrata, fino a che non siano formulate le conclusioni *ex artt.* 421 e 422 c.p.p.

Nei casi di citazione diretta a giudizio *ex art.* 550 c.p.p., il rito alternativo può essere richiesto innanzi al giudice del dibattimento fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Nei casi di decreto penale di condanna, contestualmente all'opposizione, l'imputato, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., può chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p.

Al contempo, nei casi di giudizio immediato, l'imputato a norma dell'art. 458 c.p.p. a pena di decadenza può chiedere il rito abbreviato entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.

Laddove, infine, l'imputato sia stato messo a disposizione del giudice per la convalida ed il successivo rito direttissimo, ai sensi dell'art. 452 c.p.p., può chiedere prima che sia stato aperto il dibattimento la conversione del rito nel giudizio abbreviato.

RITO ABBREVIATO.

L'IMPUTATO PUÒ CHIEDERE CHE IL RITO ABBREVIATO SIA SUBORDINATO AD UNA INTEGRAZIONE PROBATORIA NECESSARIA AI FINI DELLA DECISIONE?

Sì, ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p. l'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. In tal caso, il giudice, se ritiene che tale integrazione risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità processuali del rito deflattivo del dibattimento, accoglie la richiesta. In caso di rigetto l'imputato può riproporre innanzi al giudice del dibattimento.

RITO ACCUSATORIO.

QUANDO È STATA INTRODOTTA LA DISCIPLINA DEL C.D. "GIUSTO PROCESSO" E COSA SI INTENDE PER RITO ACCUSATORIO?

La disciplina del c.d. giusto processo è stata introdotta nel codice dalla legge n. 63 del 2001, che ha dato attuazione ai principi contenuti nell'art. 111 Cost., così come novellato con l. cost. n. 2 del 1999.

La nuova disciplina ha accentuato il carattere accusatorio del processo penale, ovvero i caratteri della semplificazione e celerità dello svolgimento del processo, della oralità, della pubblicità, della parità dell'accusa e della difesa in ogni stato e grado del procedimento, della presenza di garanzie e diritti per l'imputato.

SOGGETTI PROCESSUALI.

TUTTI I SOGGETTI PROCESSUALI SONO PARTI?

No, vi sono soggetti titolari di poteri e facoltà ma che non sono parti processuali.

Ad esempio, la persona offesa del reato e gli enti esponenziali di interessi lesi dal reato, il giudice, la polizia giudiziaria non sono parti processuali.

Alcuni di questi soggetti, infatti, non possono convertire la loro qualità in quella di parte processuale, pur partecipando a vario titolo al processo.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA.

PER QUALI REATI È CONSENTITO LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA?

Ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p. l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio *ex art.* 550 c.p.p.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA.

QUANDO PUÒ ESSERE CHIESTA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA?

La sospensione con messa alla prova dell'imputato può essere richiesta ai sensi dell'art. 464 *bis* c.p.p.:

- in udienza preliminare fino alle conclusioni di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p.;
- durante il rito direttissimo, prima dell'apertura del dibattimento;
- nei casi di citazione diretta a giudizio, prima dell'apertura del dibattimento;
- in caso di decreto penale di condanna, contestualmente all'atto di opposizione;

- nei casi di giudizio immediato, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto;
- ai sensi dell'art. 464 *ter* c.p.p. anche durante le indagini preliminari previo consenso scritto del PM.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA.

CHE PROVVEDIMENTI EMETTE IL GIUDICE SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA?

Il giudice, una volta valutato il programma, sospende il procedimento con ordinanza per un periodo non superiore a due anni (se il reato prevede anche la pena detentiva) ovvero ad un anno (quando il reato prevede la sola pena pecuniaria). L'ordinanza è ricorribile per cassazione.

Decorso il periodo di sospensione, il giudice dichiara estinto il reato con sentenza, *ex art. 464 septies* c.p.p., se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Anche in tal caso l'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA.

COME DEVE ESSERE PROPOSTA LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE?

La richiesta deve essere formulata dall'indagato ovvero dall'imputato oralmente o per iscritto, personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

La richiesta, inoltre, deve essere corredata da un programma di trattamento elaborato dell'UEPE competente (unità esecuzione penale esterna) o, in alternativa, da una domanda con la quale si rivolge istanza al medesimo ufficio affinché elabori l'istanza.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA.

QUANTE VOLTE PUÒ ESSERE CONCESSA LA SOSPENSIONE?

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa per più di una volta.

Ciò significa che non può essere riproposta dall'imputato al quale era stata concessa e poi revocata, ovvero anche da colui al quale sia stata concessa con esito negativo.

Non può essere concessa, infine, a chi sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza *ex artt. 102, 103, 104, 105 e 108* c.p.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA.

QUANDO PUÒ ESSERE REVOCATA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA?

Ai sensi dell'art. 168 *quater* c.p. la sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: (i) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni impartite ovvero di rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità e (ii) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di altro delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

UDIENZA DI CONVALIDA ARRESTO O FERMO.

COME SI SVOLGE L'UDIENZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO O DEL FERMO?

Il PM ha 48 ore dall'arresto o dal fermo per richiedere al GIP del luogo di esecuzione della misura la convalida. Tale atto equivale alla presentazione del soggetto in *vinculis* al giudice.

Nelle successive 48 ore il GIP deve celebrare l'udienza di convalida e decidere a pena di cessazione di efficacia del fermo o dell'arresto.

Nell'ipotesi di giudizio direttissimo l'udienza di convalida non si svolge davanti al GIP, bensì innanzi al giudice del dibattimento.

L'udienza viene celebrata in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria dell'arrestato o del fermato e del difensore, preavvisati a cura della cancelleria del giudice.

Il PM ha facoltà di non comparire, ma in tal caso deve trasmettere per iscritto le sue richieste sulla convalida e sulla conversione in misura coercitiva.

Il GIP adotta ordinanza di convalida, se il provvedimento è legittimo e non sono decorsi i termini brevi; non convalida in caso contrario. In ogni caso, il giudice deve ordinare l'immediata liberazione dell'indagato laddove ritenga illegittimo l'arresto o il fermo ovvero non abbia disposto misure cautelari personali.

UDIENZA PRELIMINARE.

QUALI SONO LE FUNZIONI DELL'UDIENZA PRELIMINARE?

L'udienza preliminare costituisce innanzitutto un filtro alle imputazioni azzardate: il G.U.P. deve verificare se sussistevano effettivamente le condizioni per l'esercizio dell'azione penale e, in caso contrario, deve emettere

sentenza di non luogo a procedere; inoltre l'udienza preliminare è la sede naturale dei c.d. riti alternativi quali, in particolare, il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti.